

REGOLAMENTO (CE) N. 573/2009 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2009

che apre un riesame «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 1338/2006 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originari della Repubblica popolare cinese, abroga il dazio sulle importazioni provenienti da un produttore esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni siano soggette a registrazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. DOMANDA DI RIESAME

- (1) La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata da Henan Prosper Skins & Leather Enterprise Co., Ltd («il richiedente»), un produttore esportatore della Repubblica popolare cinese — RPC («il paese interessato»).

B. PRODOTTO

- (2) Il prodotto in esame è costituito da cuoi e pelli scamosciati e scamosciati combinati, anche tagliati, inclusi i cuoi e le pelli scamosciati e gli scamosciati combinati in crosta («cuoi e pelli scamosciati»), originari della RPC («il prodotto in esame»), attualmente classificabili ai codici NC 4114 10 10 e 4114 10 90.

C. MISURE IN VIGORE

- (3) Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento (CE) n. 1338/2006 del Consiglio⁽²⁾, in base al quale le importazioni nella Comunità del prodotto in esame, originario della Repubblica popolare cinese, compreso quello fabbricato dal richiedente, sono soggette a un dazio antidumping definitivo del 58,9 %.

D. MOTIVAZIONE DEL RIESAME

- (4) Il richiedente afferma di operare in condizioni di economia di mercato, quali definite all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, chiedendo in alternativa un trattamento individuale a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base; dichiara inoltre di

non aver esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta in base ai cui risultati sono state istituite le misure antidumping, ossia durante il periodo compreso tra il 1° aprile 2004 e il 31 marzo 2005 («il periodo dell'inchiesta iniziale») e di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto in esame soggetti alle predette misure antidumping.

- (5) Il richiedente sostiene inoltre di avere iniziato ad esportare il prodotto in esame nella Comunità dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale.

E. PROCEDURA

- (6) I produttori comunitari notoriamente interessati sono stati informati della domanda di riesame ed è stata offerta loro la possibilità di presentare osservazioni in merito.

- (7) Dopo aver esaminato gli elementi di prova disponibili, la Commissione conclude che essi sono sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame relativo ai «nuovi esportatori» ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Una volta pervenuta la domanda di cui al considerando 13, verrà accertato se il richiedente opera nelle condizioni di economia di mercato quali definite all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base o se soddisfa le condizioni necessarie per usufruire di un dazio individuale stabilito in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. In tal caso, saranno determinati il margine di dumping individuale del richiedente e, qualora si accerti l'esistenza di pratiche di dumping, l'aliquota del dazio da applicare alle sue importazioni del prodotto in esame nella Comunità.

- (8) Se si accerta che il richiedente soddisfa le condizioni necessarie per usufruire di un dazio individuale, può rivelarsi necessario modificare l'aliquota del dazio attualmente applicata alle importazioni del prodotto in esame provenienti da tutti gli altri produttori esportatori, vale a dire il dazio indicato nell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1338/2006, applicabile a «tutte le società» nella Repubblica popolare cinese.

a) Questionari

- (9) Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà al richiedente un questionario.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 251 del 14.9.2006, pag. 1.

